

- PARTE SPECIALE G
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Documento redatto da Ufficio Ispettorato
Referente ultima versione

Basana Stefano

Codice 1 01 02 02 008

Versione 3.0

Udine 22 novembre 2021

MACRO AMBITO	AMBITO	MACRO PROCESSO	PROCESSO
01	01	02	02

ELENCO VERSIONI

NUMERO VERSIONE	DATA DI AGGIORNAMENTO	NOTE
3.0	22/11/2021	Parte Speciale G del Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 Aggiornamento sulla base delle indicazioni della Capogruppo

1. <u>1. I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-QUINQUES DEL D.LGS. 231/2001</u>	4
1.1. RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ (ART. 600 C.P.)	4
1.2. PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-BIS C.P.)	4
1.3. PORNOGRAFIA MINORILE (ART. 600-TER C.P.)	4
1.4. DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (ART. 600-QUATER C.P.)	5
1.5. PORNOGRAFIA VIRTUALE (ART. 600-QUATER.1 C.P.)	5
1.6. TURISMO SESSUALE (ART. 600-QUINQUES C.P.)	5
1.7. TRATTA DI PERSONE (ART. 601 C.P.)	5
1.8. ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (ART. 602 C.P.)	6
1.9. INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603 BIS C.P.)	6
2. <u>LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME POTENZIALMENTE SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI INFORMATICI</u>	7
3. <u>IL SISTEMA DEI CONTROLLI E I PRESIDII A MITIGAZIONE DEI RISCHI REATO</u>	7
4. <u>RIEPILOGO SANZIONI RIFERITE AI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-QUINQUES DEL D.LGS. 231/2001</u>	8

I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. 1. I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-QUINQUES DEL D.LGS. 231/2001

1.1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. (1)

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. (2)

1.2. Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

1.3. Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. (1)

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde (2) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

1.4. Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, si procura consapevolmente o comunque dispone di materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

1.5. Pornografia virtuale (Art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

1.6. Turismo sessuale (Art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza, favorisce o propaga viaggi verso l'estero finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

1.7. Tratta di persone (Art. 601 c.p.)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

1.8. Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

1.9. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art.603 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME POTENZIALMENTE SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI INFORMATICI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quater del d.lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di delitti sulla personalità individuale:

- Sfruttamento del lavoro tramite assunzione diretta o indiretta o assegnazione di incarico di collaborazione non correttamente contrattualizzato – Risorse Umane.
- Diretta o indiretta erogazione di finanziamenti con la consapevolezza della destinazione dei medesimi al fine di compiere reati contro la personalità individuale – Credito.
- Acquisto servizi da fornitori che utilizzano personale non correttamente inquadrato – Supporto Tecnico e Logistico.

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E I PRESIDI A MITIGAZIONE DEI RISCHI REATO

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di delitti sulla personalità individuale:

- Prevedere l'adozione di un regolamento per la gestione delle risorse umane che, tra l'altro, disciplini oltre agli aspetti inerenti alla gestione della selezione e dell'assunzione delle risorse, a quelli inerenti le competenze e la professionalità, anche gli aspetti di carattere amministrativo.
- Prevedere nel Codice Etico e nel Modello una specifica linea di condotta in materia.
- Prevedere nell'ambito del Regolamento del Credito, la definizione dei compiti e delle responsabilità funzionali alla valutazione dell'immagine qualitativa del cliente impresa anche per il tramite dell'acquisizione del DURC.
- Prevedere nell'ambito del Regolamento che disciplina gli acquisti di beni e servizi, la definizione dei compiti e delle responsabilità funzionali alla valutazione dell'immagine qualitativa del fornitore.
- Presenza di un protocollo con la finalità di definire le regole generali atte a garantire che la BCC non rappresenti un tramite per la commissione dei delitti contro la personalità individuale. Tale protocollo dovrebbe prevedere i seguenti principi organizzativi e di controllo atti a mitigare i rischi-reato identificati:
 - la definizione dei compiti e delle responsabilità, nel rispetto del principio della segregazione di funzioni incompatibili, delle strutture organizzative cui è demandata la responsabilità del censimento anagrafico del fornitore, avendo cura di verificare la regolarità contributiva del soggetto.
 - la definizione dei compiti e delle responsabilità delle strutture organizzative cui è demandata la gestione logistica di immobili, apparecchiature di comunicazione/informatiche, mobili registrati di proprietà della banca.
 - la definizione di una procedura per la gestione logistica delle infrastrutture di proprietà della Banca che preveda almeno:
 - l'inventariazione periodica dei beni aziendali;

- la verifica periodica del corretto utilizzo dei beni aziendali;
- le modalità di negoziazione e conclusione dei contratti di compravendita e di locazione attiva e passiva.
- la “proceduralizzazione” delle attività aziendali al fine di garantire la tracciabilità degli atti e delle operazioni che attestano il rispetto delle disposizioni normative esterne ed interne (formalizzare attività di controllo finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni interne con particolare riferimento al rispetto delle finalità previste in termini di donazioni/ liberalità).
- In particolare, si fa divieto di intrattenere rapporti di fornitura di beni e servizi con soggetti che compiono o sono sospettati di compiere reati contro la libertà delle persone.

4. RIEPILOGO SANZIONI RIFERITE AI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-QUINQUES DEL D.LGS. 231/2001

Ref. Reato	Rischio/ Reato	SANZIONI	
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Art. 600 c.p. Art. 600 bis c.p. Art. 600 ter c.p. Art. 600 quater c.p. Art. 600 quinquies c.p. Art. 601 c.p. Art. 602 c.p. Art. 603 bis c.p.	Delitti contro la personalità individuale	<p>a. Per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, e 603-bis la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;</p> <p>b. per i delitti di cui agli articoli 600-bis primo comma, 600-ter primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater¹, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;</p> <p>b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis secondo comma, 600-ter terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater¹, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote.</p>	<p>Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 602, 603-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>